

Incentivi al pagamento elettronico. Pubblicato il D.M. per l'avvio del programma di rimborso attraverso il "Sistema Cashback"

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 novembre 2020 il [decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020 n. 156](#), recante le condizioni e i criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, c.d. *cashback*.

L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 prevede che le **persone fisiche maggiorenni** residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente – **al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione** – acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un **rimborso in denaro**, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. Quest'ultimo comma, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-*bis* e 289-*ter*, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290 (dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020). Questa la

fonte normativa primaria del decreto Mef n.156/2000 – che si compone di 13 articoli – recante la disciplina delle condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di una attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici.

In base al [decreto del Ministero dell'economia e delle finanze](#), i consumatori **potranno scegliere di aderire al programma cashback tramite** l'App IO o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento (*issuer*). In questo modo i dati anagrafici e gli estremi delle carte di pagamento scelte per partecipare al *programma* saranno comunicati alla PagoPA S.p.a., la società incaricata dal MEF della progettazione e della gestione del Sistema informativo *cashback*. Ogni volta che la carta di pagamento registrata sarà utilizzata dal consumatore per l'acquisto in negozio, i dati necessari (ad esempio, data e importo dell'acquisto) saranno trasmessi dalla società che gestisce la transazione (*acquirer*) al sistema *cashback*. Al termine di ogni semestre, sarà calcolato il rimborso spettante a ciascun consumatore aderente al programma sulla base degli importi dei pagamenti effettuati. Sono inoltre previsti rimborsi speciali, sulla base di una graduatoria, per chi avrà eseguito il maggior numero di transazioni. Sarà Consap (società del Mef) ad occuparsi dell'erogazione dei rimborsi, inclusa la gestione dell'eventuale contenzioso.

In particolare, l'articolo 3 del decreto disciplina in maniera dettagliata quali siano le modalità di adesione al *programma* di rimborso, evidenziando, come anticipato, **la volontarietà della partecipazione**. L'articolo precisa che il soggetto "aderente" è tenuto a registrare nell'APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un *issuer* convenzionato, il proprio codice fiscale e uno o più strumenti elettronici di

cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti, dichiarando, al momento della registrazione, **di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione** (art. 3, commi 1, 2 e 3).

Il decreto, poi, all'articolo 6 detta la disciplina di dettaglio del *cashback*, stabilendone misura e periodi di riferimento. In particolare, previsto che il "*rimborso cashback*", basato su **programmi semestrali**, è riservato agli aderenti che abbiano realizzato **almeno 50 transazioni** con strumenti di pagamento elettronici per ogni periodo di riferimento. Concorrono al calcolo del rimborso, **pari al 10 per cento** di ogni pagamento, **tutte le transazioni per un valore non eccedente i 150,00 euro** (i pagamenti di valore superiore sono considerati nei limiti di tale importo), con una soglia massima complessiva di 1.500,00 euro per semestre. L'articolo 7 prevede una fase sperimentale temporanea, **valida dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020**, che permette di anticipare l'attuazione del programma di rimborso, esclusivamente per gli aderenti che abbiano effettuato un certo numero di transazioni. Inoltre, l'articolo 8 istituisce un rimborso speciale per i primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici. L'articolo 9 specifica le modalità di erogazione del rimborso, che avviene **mediante accredito per mezzo del codice IBAN comunicato dall'aderente al momento dell'adesione al programma, o in un momento successivo**, mentre l'articolo 10 disciplina le modalità di gestione dei reclami. In particolare, il comma 1 prevede che PagoPA S.p.A. metta a disposizione un servizio di *Help Desk* dedicato all'assistenza degli aderenti per tutti gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l'APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.

[Link al testo del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020 n. 156](#), recante: *«Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici»*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 novembre 2020